



COPIA

# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 20/03/2018

**Oggetto:** Imposta di soggiorno - Istituzione ed approvazione Regolamento.

L'anno 2018 addì venti del mese di marzo nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.15 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l'intervento, relativamente all'argomento in oggetto, di:

			Presenti	Assenti
1	Vanni Rinaldo	Sindaco	X	
2	Roviezzo Libero	Presidente del Consiglio Comunale	X	
3	Bruzzani Alberto	Consigliere	X	
4	D'Oto Roberta	Consigliere	X	
5	Venier Maurizio	Consigliere		X
6	Crisci Arcangelo	Consigliere	X	
7	De Mizio Luca	Consigliere	X	
8	Baccellini Niccolò	Consigliere	X	
9	Bugelli Alessandro	Consigliere	X	
10	Conti Marco	Consigliere	X	
11	Bianchini Alessandro	Consigliere	X	
12	Cioni Rodolfo	Consigliere	X	
13	Natali Alberto	Consigliere	X	
14	Moceri Michele	Consigliere	X	
15	Montana Luigi	Consigliere	X	
			14	1

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 21.40 dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: Bruzzani Alberto, D'Oto Roberta e Conti Marco.

Alle ore 22.16 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 4 del 20 Marzo 2018

Durante la trattazione del presente punto:

Alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione, risulta assente il Consigliere Rodolfo Cioni e, pertanto, il numero dei presenti è sceso a 13.

Dopo le votazioni sono usciti dall'aula i Consiglieri Marco Conti, Alessandro Bianchini, Alberto Natali, Michele Mocerì e Luigi Montana e, pertanto, il numero dei presenti è sceso a 8.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Bartoletti;

PRESO ATTO della richiesta del Consigliere Mocerì di rinviare la trattazione dell'argomento;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente sulla proposta di rinvio del Consigliere Mocerì:

presenti	n. 14
assenti	n. 1
votanti	n. 14
favorevoli	n. 6 (Conti, Bianchini, Cioni, Natali, Mocerì e Montana)
contrari	n. 8 (Vanni, Roviezzo, Bruzzani, D'Oto, Crisci, De Mizio, Baccellini e Bugelli)
astenuiti	n. --

DATO ATTO pertanto che la richiesta di rinvio avanzata dal Consigliere Mocerì è stata respinta;

PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere D'Oto – Capo Gruppo Consiliare “Partito Democratico” nel corso del quale ha proposto il seguente emendamento, poi presentato per iscritto con le firme di tutti i componenti del gruppo presenti e conservato agli atti:

Aggiungere all'art. 5 – Esenzioni e Riduzioni la seguente lettera:

“f) I lavoratori residenti nella Provincia di Pistoia presenti nelle strutture del territorio che abbiano un contratto di lavoro o appalto nel Comune di Monsummano Terme.”

PRESO ATTO, inoltre, della richiesta del Consigliere Natali di procedere ad una breve sospensione dei lavori del Consiglio Comunale;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente sulla proposta di una breve sospensione dei lavori avanzata dal Consigliere Natali:

presenti	n. 14
assenti	n. 1
votanti	n. 14
favorevoli	n. 14
contrari	n. --
astenuti	n. –

DATO ATTO che i lavori del Consiglio Comunale sono stati sospesi dalle ore 22:27' alle ore 22:36';

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per “i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno”, precisando che “il relativo gettito e’ destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

VISTO il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96 con il quale l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e verificato che è possibile istituire per la prima volta l’imposta di soggiorno (art. 4, comma 7);

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 5ter dello stesso D.L. 50/2017 assoggetta all’imposta di soggiorno anche le locazioni brevi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 903 del 24 ottobre 2011 con la quale la Regione Toscana ha stabilito le modalità per l’inclusione dei Comuni nell’elenco dei comuni turistici e Città d’Arte, e considerato che questo Comune ha attivato l’Osservatorio turistico di destinazione, per cui gode dei presupposti per richiedere l’inclusione in tale elenco, come da precedente deliberazione in data odierna;

VALUTATO come la presenza turistica presente sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l’organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di maggiori risorse finanziarie;

CONSIDERATO, pertanto, come corrisponda ad un’esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, con riferimento anche alle indicazioni emerse dal panel d’indirizzo dell’Osservatorio Turistico di destinazione, composto dagli stakeholders presenti sul territorio;

DATO ATTO che sono state consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori, nonché gli operatori stessi, con riunione in data 15 febbraio 2018;

CONSIDERATO che il Comune di Monsummano Terme, oltre ad essere inserito nel comprensorio della Valdinievole, appartiene naturalmente all’area turistica del Montalbano;

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Monsummano Terme, con decorrenza 1° luglio 2018, o comunque dal mese successivo all'inserimento del Comune nell'elenco regionale dei Comuni turistici e delle Città d'arte, nella misura che sarà stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

RILEVATO che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 - "è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti";

RITENUTO di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Monsummano Terme, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Monsummano Terme, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempienza;

RITENUTO opportuno favorire:

- il soggiorno per periodi superiori ai sette giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernottamenti successivi al settimo;
- il soggiorno dei gruppi organizzati, esentando autisti ed accompagnatori;
- il soggiorno dei minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

RITENUTO altresì di esentare dal pagamento dell'imposta coloro che prestano assistenza a persone ricoverate in strutture sanitarie, i portatori di handicap non autosufficienti ed un loro accompagnatore, gli appartenenti a forze di polizia presenti sul territorio per ragioni di servizio;

PRECISATO che la misura dell'imposta, come disposto dal citato art. 4 del D.lgs n. 23/2011, dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti - quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalle LL.RR.TT. n. 42/2000 e n. 30/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, limitatamente alle strutture alberghiere nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

PRECISATO invece che per quanto riguarda le strutture agrituristiche la Regione Toscana ha in corso il passaggio della classificazione dalle spighe ai girasoli, cosa che dovrebbe avvenire nel corso del 2018, e che comunque i criteri di classificazione non sono necessariamente indicativi del livello di prezzo della struttura, per cui, anche per non ingenerare confusione a discapito degli operatori e degli utenti, si preferisce almeno per il 2018, stabilire un'unica tariffa per questo tipo di attività;

RITENUTO di riservarsi di modificare o integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle disposizioni che saranno emanate con il regolamento nazionale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
- per gli esercizi successivi al 2018, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

RITENUTO di stabilire una norma transitoria che salvaguardi per tutto il 2018 i contratti già stipulati dagli operatori economici, esentandoli dall'applicazione del tributo;

RITENUTO altresì di fornire linee di indirizzo alla Giunta comunale, invitandola a mantenere, in sede di prima applicazione, un valore ridotto delle tariffe da applicare;

VISTO il parere favorevole formulato in data 06/03/2018 dal Dirigente del Settore Back-Office/Ufficio Tributi, Partecipazioni e Gestioni, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato in data 06/03/2018 dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere espresso in data 13/03/2018 dalla competente Commissione Consiliare;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RISULTATO il seguente esito delle votazioni palesi, accertate e ritualmente proclamate dal Presidente:

1) Sull'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare "Partito Democratico" descritto in narrativa e conservato agli atti:

presenti	n. 13
assenti	n. 2
votanti	n. 8
favorevoli	n. 8
contrari	n. --
astenuiti	n. 5 (Conti, Bianchini, Natali, Moceri e Montana)

L'emendamento viene approvato.

2) Sulla proposta di delibera, così come modificata in seguito all'approvazione dell'emendamento:

presenti	n. 13
assenti	n. 2
votanti	n. 13
favorevoli	n. 8
contrari	n. 5 (Conti, Bianchini, Natali, Moceri e Montana)
astenuiti	n. --

## DELIBERA

Stante le motivazioni espresse in narrativa:

1) DI ISTITUIRE, a decorrere dal 1° luglio 2018, o comunque dal primo mese successivo a quello di inclusione del Comune di Monsummano Terme nell'elenco dei Comuni turistici e città d'arte della Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monsummano Terme;

2) DI APPROVARE il Regolamento sull'imposta di soggiorno per il Comune di Monsummano Terme, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A");

3) DI DARE ATTO che la misura dell'imposta di soggiorno per il Comune di Monsummano Terme per l'anno 2018 sarà stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2018, e che in fase di prima applicazione sia mantenuta una tariffa minima rispetto a quella ordinaria una volta applicata a regime;

4) DI DARE ATTO che per gli esercizi successivi al 2018, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

5) di FORNIRE linee di indirizzo alla Giunta comunale invitandola a mantenere in termini molto contenuti la prima applicazione delle tariffe;

5) DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Dott.ssa Barbara Ammendola;
- il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 2
votanti	n. 13
favorevoli	n. 8
contrari	n. 5 (Conti, Bianchini, Natali, Mocerri e Montana)
astenuiti	n. --

### DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

Delibera C.C. N° 4 del 20/03/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Roviezzo Libero

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Norida Di Maio

---

### **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

li, 26/03/2018

U.O.C. Affari Generali  
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

---

---

---